

INDICE		
Articolo	Descrizione	Pagina
CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI		
1	Oggetto del Regolamento	2
2	Ambito d'applicazione	2
3	Classificazione del Comune	2
4	Criteri generali per la realizzazione e del piano degli impianti per le affissioni	2
5	Tipologia degli impianti	2
6	Quantità degli impianti	3
7	Deroghe alle distanze indicate dall'art. 51 comma 4° del D.P.R. 495/1992 per il posizionamento di mezzi pubblicitari.	3
CAPO II° - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'		
8	Oggetto	3
9	Soggetto passivo	3
10	Tariffe in genere	4
11	Pubblicità ordinaria e modalità di comunicazione	4
12	Affissioni dirette	4
13	Dichiarazione	5
14	Pagamento dell'imposta	5
15	Rimborsi	5
16	Rettifica ed accertamento d'ufficio	5
17	Riduzioni dell'imposta	5
18	Esenzioni dell'imposta	6
CAPO III° - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		
19	Servizio delle pubbliche affissioni	6
20	Superficie degli impianti	6
21	Diritto sulle pubbliche affissioni	6
22	Riduzioni del diritto	7
23	Esenzione del diritto	7
24	Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	7
25	Pagamento del diritto	8
CAPO IV° - DISPOSIZIONI COMUNI ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ED AL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		
26	Funzionario Responsabile	8
27	Rettifica ed accertamenti d'ufficio	8
28	Sanzioni tributarie ed interessi	8
29	Sanzioni amministrative	9
30	Contenzioso	9
CAPO V° - DISCIPLINA DEL SERVIZIO E VIGILANZA		
31	Incompatibilità	9
32	Decadenza del concessionario	9
33	Disciplina del servizio in concessione	10
34	Vigilanza del Comune sul concessionario	10
35	Norme finali e transitorie	10
36	Entrata in vigore	10

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio di Curtatone l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del D.L.vo 15 novembre 1993 n° 507.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli, rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 3 – Classificazione del Comune.

Ai fini dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 il Comune di Curtatone appartiene alla IV classe in quanto gli abitanti residenti ammontano ad 11.905 unità in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello risultante dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 4 – Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni.

I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e nel caso di constatata effettiva necessità, sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) Il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano (nella sua stesura), dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli Uffici competenti nonché da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciali e socioculturale.
- d) La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285, D.L.vo 10 settembre 1993 n° 360), al Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 settembre 1992 n° 495), al Regolamento di Polizia Municipale e traffico.

Oggetto del piano sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne di esercizio.

Art. 5 – Tipologia degli impianti.

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- ⇒ standardi (mono o bifacciali);
- ⇒ tabelle;
- ⇒ poster 6 x 3 (mono o bifacciali);
- ⇒ trespoli/colonnine;
- ⇒ cavalletti bifacciali/panchine bifacciali;
- ⇒ fermate bus;
- ⇒ materie di arredo urbano in genere.

Le caratteristiche tecniche degli impianti da installare in aggiunta od in sostituzione a quelli esistenti, dovranno essere rispondenti a quanto indicato nel vigente Regolamento Edilizio

Comunale e dalle disposizioni del D.L.vo 285 del 1992. in attesa della stesura del piano generale degli impianti pubblicitari, è consentita l'installazione di impianti pubblicitari finalizzati alla diffusione di messaggi variabili di pubblica utilità congiuntamente a messaggi pubblicitari. Il periodo di variabilità del messaggio dovrà essere inferiore ai due minuti.

Art. 6 – Quantità degli impianti.

Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondano alle attuali esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 15.11.1993 n° 507, la ripartizione degli stessi è così determinata:

1. per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale il 20%;
2. per le affissioni di natura commerciale l'80%.

Art. 7 – Deroghe alle distanze indicate dall'art. 51 - comma 4° - del D.P.R. 495/1992 per il posizionamento di mezzi pubblicitari.

Fermi restando i divieti stabiliti dall'art. 51 - 3° comma – del D.P.R. 16.09.1996 n° 610, e da altre norme di legge o regolamentari, il comune dispone le seguenti deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari entro il centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E) – strade urbane e di quartiere ed F) strade locali:

Distanza minima dai segnali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni	
Strade Urbane di Quartiere	
Prima	Dopo
15 metri anziché 50 metri	10 metri anziché 25 metri
Strade Locali	
Prima	Dopo
10 metri anziché 30 metri	8 metri anziché 25 metri
Distanza minima degli attraversamenti pedonali	
15 metri	
Strade Locali	
10 metri	
Distanza minima dai Sottopassi/Sovrappassi	
50 metri anziché 100 metri	
15 metri anziché 25 metri	

CAPO II° - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 – Oggetto.

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici od aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità. La predetta imposta si applica altresì sugli impianti affissionistici recante pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3° dell'art. 12 del D.L.vo 15.11.1993 n° 507.

Per luoghi pubblici s'intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le sue aree comunque aperte al pubblico passaggio. Per luoghi aperti al pubblico s'intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali e dei quali chiunque può eccedere soltanto in certi momenti od adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una sua potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 9 – Soggetto passivo.

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuta al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità

Art. 10 – Tariffe in genere.

Ai sensi del comma 5° dell'art. 3 del D.L.vo, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il **1° gennaio** dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di Legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine s'intendono prorogate di anno in anno.

Art. 11 – Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione.

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

La superfici inferiori ad 1 (un), metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a $\frac{1}{2}$ (mezzo), metro quadrato. Non si fa luogo all'applicazione dell'imposta fino alla superficie di 300 (trecento), centimetri quadrati. Oltre i 300 centimetri quadrati la superficie inferiore ad un metro quadrato arrotonda per eccesso al metro quadrato. L'arrotondamento oltre il 1° metro quadrato fa scattare la superficie per frazioni di $\frac{1}{2}$ metro quadrato, la superficie inferiore ad 1,5 (uno virgola cinque), metri quadrati si arrotonda ad 1 metro quadrato, se superiore ai 2 (due), metri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, calcolati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e debbono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria annuale e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa imposta è maggiorata del 100%.

Art. 12 – Affissioni dirette.

Il Comune di Curtatone destina una superficie per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1° e 4° del D.L.vo 507/1993.

Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici.

Gli spazi privati verranno assegnati a seguito di Delibera di Giunta Comunale.

L'iter autorizzativi può nascere in due modi:

- a) a seguito di domanda spontanea di Ditta o Società diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- b) a seguito di proposta del settore tributario od urbanistico, in virtù di riscontrate nuove esigenze ed in conformità alle linee generali del piano enunciate all'art. 4.

L'offerta non deve necessariamente tradursi in una quantificazione monetaria, invero potendo la stessa essere formata ad esempio da offerte di infrastrutture, fermo restando la corresponsione del canone deliberato dalla Giunta.

L'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione della domanda costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.

I disciplinari, redatti nei modi e termini di Legge, vengono predisposti dal settore tributario.

Art. 13 – Dichiarazione.

Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità s'intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1°, 2° e 3° del D.L.vo 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 14 – Pagamento dell'imposta.

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1° e 3°, del D.L.vo 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, od al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a £ 1.000 (€ 0,52), per difetto se la frazione non è superiore a £ 500 (€ 0,26), o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a £ 3.000.000 (€ 1.549,37).

Art. 15 – Rimborsi.

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di 2 (due), anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 90 (novanta), giorni.

Art. 16 – Rettifica od accertamento d'ufficio.

Il Comune entro 2 (due), anni dalla data in cui la dichiarazione è stata od avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso debbono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute ed i relativi interessi, nonché il termine di 60 (sessanta), giorni entro cui effettuare il relativo accertamento.

Art. 17 – Riduzioni dell'imposta.

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata dai comitati, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 18 – Esenzioni dell'imposta.

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essa esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di $\frac{1}{2}$ (mezzo), metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso.
- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o nella mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di $\frac{1}{2}$ (mezzo), metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non inferiore ad $\frac{1}{4}$ (un quarto), di metro quadrato.
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni di programmazione.
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'Art. 13.
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali.
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro.
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il $\frac{1}{2}$ (mezzo), metro quadrato di superficie.

CAPO III° - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 – Servizio delle pubbliche affissioni.

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nelle percentuali stabilite all'Art. 6 del presente Regolamento.

Art. 20 – Superficie degli impianti.

Il Comune di Curtatone con popolazione al 31.12.1997 di 11.905 abitanti, è tenuto all'istallazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 12 (metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 132, pari a n° _____ 188 _____ manifesti delle dimensioni di 70 x 100 centimetri.

Art. 21 – Diritto sulle pubbliche affissioni.

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla Legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a 50 (cinquanta), fogli il diritto maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 22 – Riduzione del diritto.

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:

- a) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'Art. 23;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 23 – Esenzione dal diritto.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 24 – Modalità per l'espletamento del servizio sulle pubbliche affissioni.

Le pubbliche affissioni debbono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

I committenti debbono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a 10 (dieci), giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 (dieci), giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 4° e 5° il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 (novanta), giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 (due), giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta del 10% del diritto con un minimo di £ 50.000 (€ 25,82), per ciascuna commissione. Tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni debbono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 25 – Pagamento del diritto.

Il pagamento del diritto delle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 14 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV° - DISPOSIZIONI COMUNI ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ED AL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 26 – Funzionario Responsabile.

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario Responsabile entro 60 (sessanta), giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1° spettano al concessionario.

Art. 27 – Rettifica ed accertamento d'ufficio.

1. Il Comune entro 2 (due), anni dalla data in cui la dichiarazione è stata od avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso debbono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 (sessanta), giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'imposta, ovvero nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 28 – Sanzioni tributarie ed interessi.

1. Le sanzioni in materia di imposta Comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni seguono i principi indicati nei Decreti Legislativi n° 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di £ 100.000 (€ 51,65).
3. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica una sanzione da £ 100.000 1 £ 500.000 (da € 51,65 ad € 258,23).
4. Le sanzioni indicate nei commi 1° e 2° sono ridotte ad ¼ (un quarto), se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti e della sanzione.
5. La mancata esecuzione alle previste scadenze dei versamenti, o di frazioni, in acconto od a saldo, dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni è soggetta alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

6. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura indicata nell'art. 23 del D.L.vo n° 507/1993 e dall'art. 17 della Legge n° 146 del 15.05.1998.
7. Alle violazioni in materia d'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni si applica l'istituto del ravvedimento operoso nei casi e nelle modalità previste dall'art. 13 del D.L.vo 471 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29 – Sanzioni amministrative.

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.
2. Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da £ 200.000 a £ 2.000.000 (da € 103,29 ad € 1.032,91), con notificazione agli interessati, entro 150 (centocinquanta), giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in appositi verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale, in caso d'inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune od il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2°, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti di cui all'art. 4 e seguenti.

Art. 30 – Contenzioso.

Contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo ed il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni previste nel D.L.vo n° 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V° - DISCIPLINA DEL SERVIZIO E VIGILANZA

Art. 31 – Incompatibilità.

Non può essere conferita la concessione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

- a) Ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato.
- b) Ai membri dell'organo di controllo sugli atti del Comune che affida il servizio in concessione.
- c) Al coniuge che affida il servizio in concessione.
- d) A coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il Comune che affida il servizio in concessione.

Art. 32 – Decadenza del concessionario.

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione per i seguenti motivi.

- a) Per non avere prestato od adeguato la cauzione.
- b) Per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze.
- c) Per continue irregolarità o reiterati abusi connessi nella condizione del servizio.

- d) Per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4° dell'art. 28 del D.L.vo n° 507/1993.
- e) Per inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità prevista dal comma 4° dell'art. 33 del citato decreto.
- f) Per aver conferito il servizio in appalto a terzi.
- g) Per la scoperta preesistenza od il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29 del D.L.vo n° 507/1993.

La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle Finanze, sentito, ove occorra, il prefetto.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 33 – Disciplina del servizio in concessione.

La disciplina del servizio in concessione è regolamentata dal capitolato d'onori.

Il concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà attenersi alle disposizioni in esso contenute nonché alle norme legislative che disciplinano la materia.

Art. 34 – Vigilanza del Comune sul concessionario.

Al Comune spetta una facoltà generale di controllo nell'attività del concessionario.

In particolare la vigilanza verrà espletata in conformità alle prescrizioni del capitolato d'onori nonché ai sensi della disciplina dettata dal D.L.vo n° 507/1993.

Art. 35 – Norme finali e transitorie.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.L.vo n° 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle contenute in altre leggi o regolamenti vigenti in materia.

In attesa della definitiva approvazione del piano generale degli impianti, eventuali deroghe alle disposizioni previste nel presente Regolamento debbono essere autorizzate con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Art. 36 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 1999**.

Tabella importi Tariffe Pubblicità ordinaria ed effettuata con veicoli in genere adibiti ad uso pubblico annuale e temporanea

Tariffa al mq.					
Tipologia	1 mese	2 mesi	3 mesi	1 anno	Valuta della Tariffa
Ordinaria	£. 2.600	£. 5.200	£. 7.800	£. 26.000	Importi in Lire
Ordinaria	€. 1,34	€. 2,69	€. 4,03	€. 13,43	Importi in Euro
Luminosa	£. 5.200	£. 10.400	£. 15.600	£. 52.000	Importi in Lire
Luminosa	€. 2,69	€. 5,37	€. 8,06	€. 26,86	Importi in Euro

Tariffa al mq. (da 5,5 mq. a 8,5 mq.)					
Tipologia	1 mese	2 mesi	3 mesi	1 anno	Valuta della Tariffa
Ordinaria	£. 3.900	£. 7.800	£. 11.700	£. 39.000	Importi in Lire
Ordinaria	€. 2,01	€. 4,03	€. 6,04	€. 20,14	Importi in Euro
Luminosa	£. 7.800	£. 15.600	£. 23.400	£. 78.000	Importi in Lire
Luminosa	€. 4,03	€. 8,06	€. 12,09	€. 40,28	Importi in Euro

Tariffa al mq. (superiore a 8,5 mq.)					
Tipologia	1 mese	2 mesi	3 mesi	1 anno	Valuta della Tariffa
Ordinaria	£. 5.200	£. 10.400	£. 15.600	£. 52.000	Importi in Lire
Ordinaria	€. 2,69	€. 5,37	€. 8,06	€. 26,86	Importi in Euro
Luminosa	£. 10.400	£. 20.800	£. 31.200	£. 104.000	Importi in Lire
Luminosa	€. 5,37	€. 10,74	€. 16,11	€. 53,71	Importi in Euro